

DI ROMA CENTRO,

Sede: Via Basento 100-00198 ROMA.



P R E M E S S A

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S.Maria che "....ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria à dì 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'Amore e testimoni infaticabili della cultura della Carità".

CAPO I

**COSTITUZIONE NATURA E SCOPI
DELLA MISERICORDIA**

Articolo 1- Denominazione

E' costituita in ROMA
l'Associazione Ente del Terzo Settore
denominata "CONFRATERNITA DI
MISERICORDIA DI ROMA CENTRO - ODV", con sede
in Via BASENTO n. 100, 00198 – ROMA,
Diocesi di ROMA,
Iscritta nel Registro del Volontariato Regionale Lazio
Sezione Sanità dal 24/08/2013.

Articolo 2-Principi ispiratori

La Misericordia di ROMA CENTRO
è sodalizio di volontariato avente per scopo la costante
affermazione della carità e della fraternità
cristiana attraverso la testimonianza delle opere in
soccorso dei singoli e delle collettività contribuendo
alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento
del Vangelo e della Chiesa Apostolica
Romana.

L'Associazione ha durata illimitata, non ha
fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Articolo 3-Elementi Giuridici

La Misericordia di ROMA CENTRO
è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo Settore
iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato
La Misericordia è, secondo l'Ordinamento Canonico,
associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi
dei canoni 298-311 "Norme comuni", e canoni 321-326
"Associazioni Private di Fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

MISERICORDIA
di ROMA CENTRO
IL GOVERNATORE
Dott. Gian Piero Sparglia

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
DI ROMA CENTRO
Via Basento, 100 - 00198 Roma
C.F. 97668650589

Articolo 4-Finalità

Scopo della Confraternita è l'esercizio volontario, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo. In particolare, la Confraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:

- a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";
- b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso ed il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere, nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- d) la donazione di organi;
- e) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile, nonché gli interventi ed i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- g) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;
- i) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche

**MISERICORDIA
di ROMA CENTRO
IL GOVERNATORE**
Dott. Gian Piero Sbarglia

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
DI ROMA CENTRO
Via Basento, 100 - 00193 Roma
C.F. 97668650589

- interesse sociale, culturale o religioso;
- j) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - k) la protezione dell'infanzia abbandonata;
 - l) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - m) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - n) iniziative di agricoltura sociale;
 - o) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;
 - p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;
 - q) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
 - r) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
- La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, la Confraternita può, fra le altre attività, effettuare:

- 1) l'onoranza, la sepoltura e/o trasporto, dei defunti nel cimitero della Confraternita o in altri cimiteri secondo richiesta;
- 2) operazioni finanziarie mobiliari o immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;
- s) ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato.

Articolo 5-Attività di Formazione

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, secondo le linee e i programmi indicati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 6-Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Le Sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento

**MISERICORDIA
di ROMA/CENTRO
IL GOVERNATORE**
Dott. Gian Piero Sbarraglia

**CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
DI ROMA/CENTRO**
Via Basiglio, 100 - 00198 Roma
C.F. 076005050589

regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.

Articolo 7-Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

Articolo 8-Stemma

Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema dell'Associazione, senza altre modifiche.

Articolo 9-Veste

La divisa dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro.

E' fatto obbligo di indossarla nelle funzioni religiose e di carattere funebre, mentre per i servizi di pronto soccorso e di assistenza sarà adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 10-Adesione alla Confederazione Nazionale

La Confraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, avente sede in Firenze, ne è affiliata, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 11-Adesione ad altre Organizzazioni

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione.

Del pari, in seno alla Confraternita, non

MISERICORDIA
di ROMA CENTRO
IL GOVERNATORE
Dott. Gian Piero Sparraglia

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
DI ROMA CENTRO
Via Basento, 100 - 00193 Roma
C.F. 97669650589

potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, per la relativa approvazione.

Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

Articolo 12-Entrate e assenza scopo di lucro

La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
 - b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
 - c) contributi dello Stato ed Istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.
- Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:
- g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
 - h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
 - i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale. Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite.

Articolo 13-II Volontario

Il Volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. E' fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione col tradizionale motto delle Misericordie "*CHE IDDIO GLIENE RENDA MERITO*". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La Confraternita rimborsa al Volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

MISERICORDIA
di ROMA CENTRO
IL GOVERNATORE

Dott. Gian Piero Sbarraglia

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
DI ROMA CENTRO

Via Basento, 100 - 00198 Roma
C.F. 97668650589

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il Volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Confraternita può prevedere in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Articolo 14-Gruppi Operativi

La Confraternita promuove la donazione del sangue e degli organi .

La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Gemme"; un rappresentante del gruppo "Gemme" partecipa al Magistrato senza diritto di voto.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 15-Iscrizione

Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

Per iscriversi occorre essere maggiorenni.

Per i minorenni è richiesto l'assenso scritto dei genitori.

L'iscrizione dei Confratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato, nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espressa, il diniego.

Per effetto della affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'art.11, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita. Il Confratello iscritto ad altro sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

L'organizzazione non può limitare temporaneamente la partecipazione alla vita associativa.

**MISERICORDIA
di ROMA CENTRO
IL GOVERNATORE**
Dott. Gian Piero Spertiglia

**CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
di ROMA CENTRO**
Via Basento, 100 - 00198 Roma
C.F. 97668650589

I Confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico , purché risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso in visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

Articolo 16-Qualifiche dei Confratelli

I Confratelli Aspiranti sono coloro che, intendono far parte della categoria dei Confratelli Effettivi.

L'aspirantato ha la durata di dodici mesi di ininterrotto e lodevole servizio al termine del quale, in presenza della maggiore età e su deliberazione del Magistrato, passano alla categoria di Confratelli Effettivi.

Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.

I Confratelli Aspiranti partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto né di elezione.

I Confratelli effettivi,- di seguito Confratelli- sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita.

Costituiscono il corpo funzionale della

Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di elezione attiva e passiva.

L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.

La Confraternita può prevedere la figura del Sostenitore "non Socio", che contribuisce al sostentamento della Confraternita ma non partecipa agli organi sociali della stessa, né alle Assemblee, né ha, quindi, diritto di voto.

I Confratelli Sostenitori "Soci" sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio e partecipano all'Assemblea con diritto di elezione attiva e passiva, ma non possono assumere cariche in seno alla Confraternita.

Articolo 17-Requisiti di Iscrizione

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani, tenere una condotta integra e non aver riportato condanne penali.

I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato. La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo 18-Doveri dei Confratelli

Gli iscritti alla Confraternita devono:

a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni

MISERICORDIA

di ROMA CENTRO

IL GOVERNATORE

Dott. Gian Piero Sbaraglia

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA

DI ROMA CENTRO

Via Basento, 100 - 00198 Roma

C.F. 97668650589

- emanate dagli organi della Confraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
 - c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
 - d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
 - e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
 - f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.
 - g) assolvere al pagamento della quota associativa.

Articolo 19-Provvedimenti disciplinari

I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza;
- d) esclusione;

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato mentre per i punti c) e d) è demandata all'Assemblea.

Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b), l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'Interessato ed il Governatore, con parere definitivo ed inappellabile; per i punti c) e d) la competenza è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art.20.

Articolo 20-Perdita della qualità di Iscritto

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per *dimissioni*, per *decadenza* o per *esclusione*.

Si perde per *dimissioni* qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello.

Si perde per *decadenza* ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 17.

Inoltre l'Iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 18, oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.

Si perde per *esclusione* nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia

MISERICORDIA
di ROMA CENTRO
IL GOVERNATORE
Dott. Gian Piero Sbaraglia

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
DI ROMA CENTRO
Via Basento, 100 - 00198 Roma
C.F. 97666650589

spirituale che materiale verso la Confraternita.
I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea.
Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni .

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.
Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato, al Magistrato, con le modalità di cui agli artt. 15 e 16, e sulla quale il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza.
L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.

MISERICORDIA
di ROMA CENTRO
IL GOVERNATORE
Dott. Gian Piero Spasigli

CAPO IV

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Articolo 21-Gli Organi

Sono organi della Confraternita:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- c) Il Governatore;
- d) Il Collegio Probivirale;
- e) Il Collegio dei Sindaci Revisori e l'Organo di Controllo.

L'ASSEMBLEA

Articolo 22-Composizione

L'Assemblea è Sovrana e composta da tutti i Confratelli iscritti al Sodalizio ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente di Magistrato più anziano di età.

Articolo 23-Assemblea Ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli iscritti anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di Avviso di convocazione nei luoghi di frequentazione degli iscritti, almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione. L' avviso deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della adunanza in prima e seconda convocazione e gli argomenti da trattare all'O.d.G. .

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
DI ROMA CENTRO
Via Basento, 100 - 00198 Roma
C.F. 97666650589

la seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.
I verbali dell'assemblea debbono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.
Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite La loro affissione nella bacheca della Associazione, ove dovranno Rimanere per un periodo non inferiore ai 10 giorni.

Articolo 24-Assemblea Straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli iscritti;
 - b) quando il Collegio dei Probiviri o dei Revisori dei conti per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
 - c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
 - d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.
- Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui all'art. 23.

MISERICORDIA
di ROMA CENTRO
IL GOVERNATORE
Dott. Gian Piero Sbaffaglia

Articolo 25-Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti il Magistrato.
In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
DI ROMA CENTRO
Via Basento, 100 - 00198 Roma
C.F. 97668650589

Articolo 26-Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti.
Gli astenuti non si computano fra i votanti.
I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei Revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio.
Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 43.

Articolo 27-Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto

- in conformità con le norme vigenti,
corredato della relazione del Governatore
sull'attività della Confraternita svolta nell'anno
precedente e della relazione del Collegio
dei Sindaci revisori o, laddove esistente,
dell'Organo di Controllo;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
 - c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori;
 - d) nominare l'organo di controllo ed il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti;
 - e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
 - f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art.44;
 - g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la commissione elettorale, e stabilire il numero dei componenti il magistrato;
 - h) assumere i provvedimenti di decadenza e esclusione dei confratelli;
 - i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti.

**MISERICORDIA
di ROMA CENTRO
IL GOVERNATORE**
Dott. Gian Piero Sbarraglia

IL MAGISTRATO

Articolo 28-Attribuzioni

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea.

E' eletto dalla stessa Assemblea. In particolare:

- a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo statuto;
- b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;
- c) provvede al suo interno alla elezione del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art.33;
- d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
- e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente

**CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
DI ROMA CENTRO**
Via Basento, 100 - 00198 Roma
C.F. 97688650589

- e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente e adotta i relativi provvedimenti;
- f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- g) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ;
- h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio d'inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;
- i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del C.C., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salvo la ratifica alla prima Assemblea successiva;
- l) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi aspiranti confratelli ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;
- m) assume provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- n) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
- o) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;
- p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;
- q) autorizza il Governatore a stare in giudizio dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
- r) determina l'ammontare della quota associativa annuale che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;
- s) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
- t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;
- u) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati ed il libro delle deliberazioni assembleari;
- v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificamente ad altri organi della Confraternita.

Articolo 29-Composizione

Il Magistrato è composto da un numero di Confratelli stabilito dall'Assemblea, purché dispari e non inferiore a nove, nella riunione assembleare che precede ogni quadriennio.

Partecipa alle riunioni di Magistrato il Correttore con voto deliberativo.

**MISERICORDIA
di ROMA CENTRO
IL GOVERNATORE**
Dott. Gian Piero Sbartaglia

**CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
di ROMA CENTRO**
Via Basento, 166 - 00198 Roma
C.F. 97668650589

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno un anno dalla data di iscrizione alla Confraternita e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, per nessuna ragione, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco Revisore, o nominati come organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Articolo 30-Adunanze

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.

Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e del Presidente del Collegio dei Probiviri.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata.

Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità.

Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 31-Il Governatore

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

E' il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e nelle relative assemblee.

In particolare il Governatore:

a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi

MISERICORDIA
di ROMA CENTRO
IL GOVERNATORE

Dott. Gian Piero Sbaraglia

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
DI ROMA CENTRO
Via Basento, 100 - 00198 Roma
C.F. 97668650589

- e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consiglia l'interessamento della Confederazione stessa;
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.
- Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 32-II Vice-governatore

Il Vice Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvata, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Articolo 33-II Segretario

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. E' consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 31. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il Segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 34-L'Amministratore

L'Amministratore, è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Cura in collaborazione con il Governatore ed al Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario,

MISERICORDIA
di ROMA CENTRO
IL GOVERNATORE
Dott. Gian Piero Spargi

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
di ROMA CENTRO
Via Basento, 100 - 00198-Roma
C.F. 97668650589

alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere i bilanci nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.

Articolo 35-Gratuità e durata degli organi Sociali

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito e durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, succede il primo dei non eletti.

I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 36-II Collegio Probivirale

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per attaccamento alla Confraternita.

Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 29 commi 2 e 3.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita. In particolare:

- a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;
- e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art.

46 commi 1 e 2.

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole

MISERICORDIA
di ROMA CENTRO
IL GOVERNATORE

Dott. Gian Piero Spertiglia

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
DI ROMA CENTRO
Via Basento, 100 - 00198 Roma
C.F. 97668650589

procedurali in modo che sia assicurato e garantito
il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e,
se del caso, anche in via equitativa.
Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

Articolo 37-II Collegio dei Sindaci Revisori e l'Organo di controllo

La Confraternita elegge al non superamento per due esercizi
consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art.30
del DLGS 117 del 03 Agosto 2017, un Collegio
dei Sindaci Revisori composto da tre membri
eletti dall'Assemblea tra i con fratelli.

Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori
valgono le norme di cui al precedente art. 29,
commi 2 e 3 ,dello statuto.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per eleggere al
suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Qualora ritenuto opportuno dall'Assemblea, il Collegio
potrà essere affiancato da figura professionale iscritta all'albo
dei Revisori legali dei conti ,nominata dall'Assemblea stessa.

I membri del Collegio dei Revisori dei
conti non possono essere contemporaneamente
eletti nel Magistrato, né nel Collegio dei Probi Viri.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente
per la verifica dei conti ed il relativo verbale
viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono essere invitati
alle riunioni del Magistrato, ma senza diritto di voto.

Il Collegio delibera validamente con la
presenza di due componenti. I componenti del Magistrato
ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere
concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario
non hanno diritto di voto. Quando siano superati per due esercizi
consecutivi due dei parametri previsti dal sopracitato
art.30 del dlgs 117/2017,la Confraternita nomina,
per mezzo di delibera assembleare,un Organo di Controllo,
anche monocratico,a cui sono attribuiti compiti e funzioni
di cui all'art. 30,comma 6, del dlgs 117 del 03 Agosto 2017.

L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi,
i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di Controllo,
il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del C.C. .

I componenti dell'organo di controllo debbono essere scelti tra
le categorie di soggetti di cui all'art. 2397,comma secondo C.C. .

Nel caso di Organo di controllo collegiale,i predetti requisiti
debbono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale
dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due
dei tre limiti di cui all'art. 31 del dlgs 117 del 03 agosto 2017.

L'Organo di controllo,qualora gli sia attribuita anche la
funzione di revisione legale,deve essere composto
da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

**MISERICORDIA
di ROMA CENTRO
IL GOVERNATORE**

Dott. Gian Piero Spargi

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA

DI ROMA CENTRO

Roma

Via Basento, 140 - 00198

C.F. 97688650589

Articolo 38- Il Correttore

L'Assistente ecclesiastico o "*Correttore*" è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato.

Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.

Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "*Correttore*" della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.

Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Il Correttore è Confratello e partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato, con diritto di voto.

Articolo 39-La Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio. E' composta da tre e cinque membri scelti fra i Confratelli e ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero minimo da 14 a 22 Confratelli in proporzione al numero degli eleggibili;
- c) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi 3 saranno gli eletti come effettivi, mentre il quarto e quinto saranno eletti come supplenti.
- d) redige la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori, di cui i primi tre verranno eletti sindaci effettivi, mentre il quarto ed il quinto saranno eletti sindaci supplenti.

Le liste devono riportare il nome del Confratello.

Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea, tenendo presente che la stessa dovrà essere convocata almeno 30 gg prima della data fissata.

- e) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'Assemblea;
- f) accerta la regolarità delle deleghe;
- g) cura le operazioni di voto e redige il verbale delle operazioni stesse.

Articolo 40-Modalità di elezione degli organi

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per Confratelli non ricompresi nelle citate liste.

Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Probiviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari ai tre

MISERICORDIA
di ROMA-CENTRO
IL GOVERNATORE
Dott. Gian Piero Spargi

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
DI ROMA-CENTRO
Via Basento, 100 - 00198 Roma
C.F. 97668650589

quarti degli eleggibili per il Magistrato.
Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli
che avranno riportato il maggior numero
di voti.

A parità di voti risulterà eletto il Confratello
con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita.

In caso di ulteriore parità sarà preferito il
Confratello più anziano di età; successivamente si
procederà al sorteggio.

Le schede riportanti più preferenze rispetto
a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle.

Il Presidente la Commissione Elettorale
pubblica per affissione nella sede sociale l'esito
delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg e ne
presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi
durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta
elezione di Confratelli, devono essere presentati
nel termine perentorio di 3 gg dall'affissione.

La Commissione Elettorale si esprimerà
sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

MISERICORDIA
di ROMA CENTRO
IL GOVERNATORE
Dott. Gian Piero Sbaraglia

Articolo 41-Composizione della Commissione Elettorale

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui
sono chiamati a rispondere non possono in nessun
modo far parte delle liste elettorali dei candidati
alle cariche per gli organi della Confraternita, né
essere votati fuori lista.

Le schede contenenti voti per i componenti
delle Commissioni di cui al precedente comma
saranno annullate.

Articolo 42-Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché
assunte per dovere cristiano, civile e morale
ed in relazione al principio del volontariato che è
alla base dello spirito della Confraternita.

I Confratelli eletti alle cariche sociali in
virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor
più tenere una condotta morale e civile irreprensibile
e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti
degli altri Confratelli un rapporto di estrema
semplicità e cordialità tenuto conto anche dello
spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all'art. 29 comma secondo, si estendono
anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Probi Viri
e Presidente dei Sindaci Revisori.

Articolo 43-Riforma dello Statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre
che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art.
28 punto p), è presentata al Magistrato, mediante
motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli
non inferiore ad un decimo degli iscritti.

La mozione è esaminata dal Magistrato e
dal Collegio dei Probi Viri in riunione congiunta e

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
DI ROMA CENTRO
Via Basento, 140 - 00198 Roma
C.F. 97668650589

sottoposta alla Confederazione nazionale delle
Misericordie d'Italia per il proprio parere.

Dopo aver esaminato la proposta ed aver
acquisito l'assenso scritto della Confederazione, il
Governatore convoca l'Assemblea straordinaria
con specifica indicazione all'ordine del giorno del
numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma
nonché l'indicazione degli emendamenti formulati
dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini
di cui all'art. 23 e con le indicazioni di cui al
comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in
maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso
periodo di convocazione, del che sarà data certificazione
dell'avvenuto adempimento da parte del
Governatore e del Segretario.

L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale.

Per l'approvazione di modifiche statutarie
occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei
presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso
della Confederazione nazionale delle Misericordie
d'Italia.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad
unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono
l'irrinunciabile fisionomia della Confraternita
e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 44-Regolamento Generale

L'Assemblea approva, a completamento
delle norme del presente statuto, con la maggioranza
dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale
delle Misericordie d'Italia, il Regolamento
Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori Assembleari,
i cui articoli potranno essere riformati
sempre con le modalità di cui sopra.
Il Magistrato provvede a redigere le "Norme
di attuazione del Regolamento Generale"
riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

Articolo 45-Mancato Funzionamento della Confraternita

In caso di eventi straordinari o di situazioni
interne tali che non rendano possibile il
normale funzionamento della Confraternita e delle
sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in
grado di provvedere in merito o sia andata deserta
e non possano operare gli organi ordinari anche
con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 36
comma e), il Governatore della Confraternita segnala
alla Confederazione Nazionale delle Misericordie
d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria
per la richiesta di interventi ai fini della
normalizzazione della vita sociale e della funzionalità
dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche
dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno
un decimo dei Confratelli.

MISERICORDIA
di ROMA CENTRO
IL GOVERNATORE
Dott. Gian Piero Sbaraglia

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
DI ROMA - CENTRO
Via Basento, 100 - 00198 Roma
C.F. 97668650589

La Confederazione, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali.

Il Commissario Straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di sei mesi.

Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario Straordinario provvede ad informare la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

Articolo 46-Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

Articolo 47- Scioglimento della Confraternita

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Commissario Straordinario di cui all'art. 45.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli effettivi e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, terzo comma del C.C. (tre quarti degli associati).

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

Articolo 48-Devoluzione del Patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti ad altro Ente del Terzo Settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni

**MISERICORDIA
di ROMA CENTRO
IL GOVERNATORE
Dott. Gian Piero Spareglia**

**CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
DI ROMA CENTRO
Via Basento, 908 - 00198 Roma
C.F. 97668650589**

contenute nello statuto o negli accordi aderenti.
L'Assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti
la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con
il preventivo assenso della Confederazione Nazionale.
Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui
All'art. 42-bis C.C. .

Articolo 49-Riconoscimento della Personalità Giuridica

Ai fini del riconoscimento della personalità
giuridica da parte dell'autorità amministrativa,
il Governatore della Confraternita di Misericordia
è autorizzato ad apportare al presente statuto,
sentita la Confederazione Nazionale ed ottenuto il
relativo assenso, le modifiche che si rendessero
indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori
della Confraternita di Misericordia.

Articolo 50-Norma di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente
statuto si osservano le norme del C.C. integrate,
in quanto non contrastanti con le disposizioni della
Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

FINE

MISERICORDIA
di ROMA CENTRO
IL GOVERNATORE
Dott. Gian Piero Sparglia

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
DI ROMA CENTRO
Via Basento, 100-00198 Roma
C.F. 97668650589